



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Procedimento penale R.G.N.R. n. 123/2026 – R.G. G.I.P. n. 805/2026.

Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese del 5 giugno 2026 di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio ex art. 289 c.p.p. nei confronti dei dipendenti

Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio.

DECRETO DIRIGENZIALE n. 221/DG del 19 GIU. 2026

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, dott.ssa Erina Cirincione, emessa in data 5 giugno 2026 (depositata in Cancelleria in pari data) nel procedimento penale R.G.N.R. n. 123/2026 – R.G. G.I.P. n. 805/2026, con la quale è stata applicata ai dipendenti in epigrafe indicati la misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio presso il C.A.S., per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 289 c.p.p., in relazione ai delitti di peculato ex art. 314 c.p. loro rispettivamente ascritti;

la nota della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale Sicilia Occidentale – Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello, pervenuta al protocollo C.A.S. in data 11 giugno 2026 al n. 15396, con la quale è stata trasmessa la predetta Ordinanza e si è comunicato che i sopra indicati soggetti sono destinatari della misura interdittiva in questione, con invito a darvi esecuzione;

l'art. 289 del codice di procedura penale, ai sensi del quale il giudice, con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti;

l'art. 314 del codice penale, che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;

RITENUTO

che i capi di imputazione contestati agli indagati dipendenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane in caso di condanna penale potrebbero configurare un presupposto per la sanzione disciplinare del licenziamento;

che va tenuto conto dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, e che la legge consente la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale, ferma la possibilità di adottare la sospensione cautelare nei confronti del dipendente;

che l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, a mente del quale quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque;

lo Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane e il vigente Regolamento di organizzazione;

il CCNL applicabile al personale del Consorzio;

PREMESSO CHE



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

l'Ordinanza del G.I.P. di Termini Imerese del 5 giugno 2026 ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei dipendenti [REDACTED]

[REDACTED] in ordine a plurimi episodi di peculato ex art. 314 c.p., commessi nell'esercizio delle funzioni di [REDACTED] [REDACTED], mediante plurime condotte di appropriazione di somme di denaro di pertinenza del Consorzio, per un totale complessivo di [REDACTED];

in particolare, il G.I.P. ha ritenuto che le condotte sopra descritte integrino il delitto di peculato e non già ipotesi di reato meno gravi, valorizzando la qualifica di incaricati di pubblico servizio in capo agli [REDACTED], con conseguente applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio per la durata di sei mesi, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di qualificazione giuridica del [REDACTED] (cfr. Cass. pen., Sez. VI, ordinanza del 2023 richiamata nell'ordinanza stessa);

l'Ordinanza cautelare è stata emessa all'esito dell'interrogatorio preventivo degli indagati, nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 289, comma 2, c.p.p., e costituisce titolo immediatamente esecutivo;

CONSIDERATO CHE

la sospensione cautelare dal servizio, in conseguenza di una misura cautelare interdittiva disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 289 c.p.p., costituisce atto dovuto e non discrezionale per l'amministrazione, in quanto la misura penale rende oggettivamente e giuridicamente impossibile la prestazione lavorativa del dipendente presso il C.A.S.;

l'art. 289 c.p.p., come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, impone all'amministrazione di dare immediata esecuzione alla misura interdittiva mediante l'adozione del conseguente provvedimento di sospensione dal servizio, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo al datore di lavoro, trattandosi di provvedimento dovuto a tutela dell'interesse pubblico e dell'immagine dell'amministrazione;

La sospensione cautelare rimane misura di autotutela cui l'amministrazione può ricorrere quando l'allontanamento del lavoratore sia funzionale all'esigenza di verificare fatti censurabili allo stesso addebitati e che essa trova la sua ratio nella «necessità di tutelare la credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera»;

durante il periodo di sospensione cautelare obbligatoria, venendo meno il presupposto sinallagmatico del rapporto di lavoro per fatto riconducibile al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non spetta al dipendente la retribuzione piena, ma unicamente l'assegno alimentare nella misura prevista dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti;

RITENUTO

che sussistono i presupposti per disporre la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio dei dipendenti [REDACTED] [REDACTED], per la durata di sei mesi, in esecuzione del provvedimento del G.I.P. di Termini Imerese del 5 giugno 2026, con decorrenza dalla data di notifica dell'Ordinanza di applicazione della misura cautelare;

che la sospensione dal servizio comporta, per ciascuno dei dipendenti sopra indicati, il divieto assoluto di accedere ai locali del Consorzio e di svolgere qualsiasi attività inerente al pubblico servizio presso il C.A.S.;

che al dipendente per tutta la durata di sospensione spetta esclusivamente, in applicazione dell'art. 73.2, comma 6, del Regolamento del personale, un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio» con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo spettante, ivi comprese le indennità accessorie e i compensi per prestazioni di lavoro straordinario,



che il presente provvedimento di sospensione cautelare ha natura strumentale e non sanzionatoria, ed è destinato a cessare alla scadenza del termine di sei mesi indicato nell'ordinanza del G.I.P., salvo revoca anticipata disposta dall'Autorità Giudiziaria ovvero proroga o sostituzione con altra misura;

che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 19/1990, la sospensione cautelare conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni, decorso il quale è revocata di diritto;

che il presente provvedimento non esaurisce le valutazioni di competenza del Consorzio in ordine ai profili disciplinari delle condotte oggetto del procedimento penale, per i quali sarà attivato, con separato atto, il procedimento disciplinare, valutandosi in quella sede l'opportunità di una sua sospensione in attesa della definizione del processo penale;

che il presente provvedimento va comunicato a ciascuno dei dipendenti interessati, all'Autorità Giudiziaria procedente e alla competente Procura regionale della Corte dei Conti;

Tanto premesso e considerato,

DECRETA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, in esecuzione dell'Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese del 5 giugno 2026, per la durata di mesi sei, salvo revoca anticipata da parte dell'Autorità Giudiziale, dei seguenti dipendenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

La sospensione ha effetto dalla data di ricezione dell'Ordinanza, pertanto dall'11 giugno 2026.

Durante il periodo di sospensione cautelare, ai dipendenti sopra indicati è fatto divieto assoluto di:

1. accedere ai locali e alle sedi del Consorzio per le Autostrade Siciliane;
2. svolgere qualsiasi attività inerente al pubblico servizio presso il C.A.S.;
3. utilizzare strumentazione, dotazioni e sistemi informatici del Consorzio.

Il presente provvedimento ha natura cautelare e non sanzionatoria e cesserà i propri effetti alla scadenza del termine di sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 19/1990 in materia di durata massima quinquennale della sospensione cautelare.

Si dispone inoltre la trasmissione del presente provvedimento:

a ciascuno dei dipendenti interessati, a cura dell'Ufficio Personale, mediante comunicazione a mezzo PEC o,



in difetto, raccomandata con ricevuta di ritorno;

alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per la valutazione dei profili di danno erariale;

L'Ufficio Procedimenti disciplinari provvederà, con separato atto e senza indugio, all'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di ciascuno dei dipendenti sopra indicati.

L'ufficio Risorse Umane - settore economico provvederà inoltre ad elaborare gli stipendi sino all'ultimo giorno di servizio dei soggetti implicati nella vicenda e quindi sino alla data del 10 giugno 2026, giorno antecedente alla notifica dell'Ordinanza.

L'ufficio risorse Umane, congiuntamente all'ufficio Linea Esazione provvederanno a bloccare/richiedere la restituzione della seguente attrezzatura in dotazione all'esattore:

- Tesserino personale;
- Tessere di servizio e/o Telepass;
- Tessera connettore di servizio;
- Tessera connettore cassaforte.
-

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio